

## BREVE VITA DEI VENTI ASSISTENTI DI GIUSTIZIA IN CESENA (1515-1518)

Cesena era tornata alla *libertas ecclesiastica* nel 1465 in seguito alla morte di Malatesta Novello, e il pontefice, proclamandosi restauratore del « libero comune » (1), per meglio ingraziarsi le simpatie della popolazione, aveva concesso ai Comuni, fra gli altri privilegi, quello di nominare ogni sei mesi tre persone fra le quali egli stesso avrebbe scelto il podestà. Dalla bolla dei privilegi si ha: « Electionem preterea podestatis ipsius nostre civitatis volumus ad dictam civitatem pertinere, ita ut de semestri in semestre eligi debeant tres persone, et ad nos deferatur electio, qui ex tribus electis, unam confirmare ad arbitrium nostrum possumus » (2).

La coesistenza delle due cariche di governatore e di podestà era una seria causa di attrito fra il papato e le popolazioni, in quanto i governatori erano accusati di fronte alle varie commissioni di non rispettare le competenze delle corti comunali ignorando statuti e capitoli concordati, « di modo che l'ofitio del podestà e del vichario de le gabelle operava poco » (3). Di con-

---

(1) Cfr. G. SORANZO, *Due singolari giudizi sul governo temporale dei papi della fine del sec. XV e dei primi anni del sec. XVI*, in « Studi Romagnoli », XI (1960), pp. 335-347; cfr. pp. 341-342.

(2) In Archivio Storico Comunale di Cesena (d'ora in poi indicato con A.S.C.), Bolle 8, I (n. VII) e 9, cc. 1r-2r. Bolla riportata in *Anecdota medie atque infime etatis res Cesenatum illustrantia Pii VII iussu e secretioribus apostolice sedis tabulariis eruta ac temporum ordine disposita*, ms. s.d., voll. 2, doc. n. CXXXVI; e pubblicata in A. THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, II, Romae 1861-63, pp. 443-445; e in R. ZAZZERI, *Storia di Cesena dalla sua origine fino ai tempi di Cesare Borgia*, Cesena 1890, pp. 366-371 e in *Statuta Civitatis Caesenae cum additionibus ac reformationibus pro tempore factis*, Caesenae 1589, pp. 369-371.

(3) Cfr. J. ROBERTSON, *The Return of Cesena to the Direct Dominion of the Church after the Death of Malatesta Novello*, in « Studi Romagnoli », XVI (1965), pp. 123-161; cfr. p. 147.

seguenza la carica del podestà o pretore (come indifferentemente viene chiamata), già sottomessa a quella del governatore, scomparve di lì a poco, assorbita dalla carica del governatore (4).

Una parentesi nel diretto dominio papale si apriva con il governo di Cesare Borgia, che però fu troppo breve (2 agosto 1500 - 20 aprile 1504) per instaurare istituti duraturi. Nonostante che il Valentino ed il suo seguito si ponessero al di sopra di ogni legge, una volta conquistato il ducato con la forza, l'astuzia e l'inganno, il duca pensò tuttavia di istituire il tribunale (1501), raccogliendo il plauso delle popolazioni e soprattutto dei ceti piú bassi (5). Il tribunale, o Rota, era formato da un presidente (Antonio da Montepulciano) e da un gruppo di giudici, uno per ogni città del ducato (Odantonio Dandini per Cesena (6)). Il Valentino poteva in un certo senso permettersi questo lusso, perché il ducato era stato anche troppo pacificato dal suo luogotenente generale Remirro de Orco, che finirà poi i suoi giorni decapitato, se non addirittura squartato, sulla piazza di Cesena il 25 dicembre 1502, non sappiamo se vittima delle sottili, diaboliche arti di governo del Valentino, come vorrebbe il Machiavelli (7), o a feroce punizione dei reati da lui perpetrati con-

(4) Conserviamo di essi solo alcuni nomi riportati in *Anecdota*, cit., documento n. CXXXVIII: « Pretores nonnulli civitatis Cesene ab anno 1466 ad 1486

1466 Stephanus de Speronibus de Britinorio pretor electus a communitate ac confirmatus ad sex menses per breve diei 24 maii

1467 Ludovicus Clericatus de Vicentia electus a communitate fuit confirmatus die 22 ianuarii cum primum se conferret, ac postea ad sex menses

1467 Luchinus de Nigris de Savona electus a communitate [die] 22 iulii

1468 Peregrinus de Morronibus de Firmo legum Doctor electus a communitate

1468 Floranus de Aesio electus a communitate confirmatus ad sex menses die 23 augusti

1470 Dominius de Arignano potestas Cesene calendas iulii

1486 Paulus Piergentiliis de Ficiis de Castello

1486 Rambaldus de Bovinis miles ac Doctor Regin. electus potestas Cesene ac confirmatus a sede apostolica die 22 septembris ».

(5) G. FANTAGUZZI, *Caos-Cronache Cesenati*, ms. secc. XV-XVI (Biblioteca Comunale Cesena, coll. 164-64; il ms. presenta doppia numerazione a carta e a pagina), c. 62v (354), parzialmente edito a cura di D. Bazzocchi, a Cesena nel 1915.

(6) *Ibid.*, c. 67r (363).

(7) Cfr. *Il Principe*, cap. VII, in N. MACHIAVELLI, *Opere*, a cura di Ezio Raimondi, Milano 1966, p. 75: « Preso che ebbe il duca la Romagna, e trovandola suta comandata da signori impotenti, e' quali piú presto avevano spogliato i loro sudditi che corretti, e dato loro materia di disunione, non di unione, tanto che quella provincia era tutta piena di latrocinii, di brighe e di ogni altra ragione di insolenzia, iudicò fussi necessario, a volerla ridurre pacifica e obediante al braccio regio, darli buon governo. Però vi prepose messer Remirro de Orco, uomo crudele ed espedito, al quale dette pienissima potestà. Costui in poco tempo la ridusse pacifica ed unita, con grandissima reputazione. Di poi iudicò el duca non essere necessario sí eccessiva autorità, perché dubitava non divenissi odiosa; e proposevi uno iudicio civile nel mezzo della provincia, con uno presidente eccellentissimo, dove ogni città vi aveva lo avvocato suo. E perché conosceva le rigorosità passate averli generato qualche odio, per purgare gli animi di

tro la cosa pubblica e il principe, come testimonia invece, motivatamente, il Fantaguzzi (8).

La solenne inaugurazione della Rota avvenne il 5 luglio 1503, in occasione della quale « Cantossi una messa solenne el vescovo de Sarsina con tutto el popullo in San Zoanno e li docturi con li capuzastri in testa frodati di taffetà rosso e in palazzo fonno accompagnati da li notari de Cesena con le mazze in mano e lí se lesse le bolle con gran cerimonie e triunfo de trombe bombarde » (9).

L'attività di questo tribunale fu di assai breve durata, se, come ironicamente annota il Fantaguzzi, dopo la solenne inaugurazione, i giudici fecero una seduta di mezz'ora e poi « fenno vacanza per tre mesi in sempiterno » (10). Tuttavia noi dobbiamo cercare la causa di ciò anche in altri fattori: la parabola del Valentino iniziava la sua fase discendente e con lui tutte le sue istituzioni. Morto Alessandro VI, « la Rota del duca cominciò a calar giuso al basso » (11) e non troviamo più documenti sull'attività del tribunale.

Restaurata la *libertas ecclesiastica*, l'amministrazione della giustizia tornò saldamente nelle mani del governatore. Erano momenti assai difficili non solo per le continue ribellioni e liti fra le parti, ma anche per l'instaurazione di uno Stato totalitario ed assolutistico quale il pontificio che, con la politica di Alessan-

quelli populi e guadagnarseli in tutto, volle mostrare che, se crudeltà alcuna era seguita, non era nata da lui, ma dalla acerba natura del ministro. E presa sopra questo occasione, lo fece a Cesena, una mattina, mettere in due pezzi in su la piazza, con un pezzo di legno e uno coltello sanguinoso a canto. La ferocità del quale spettacolo fece quelli populi in uno tempo restare satisfatti e stupidi ». Il Raimondi individua il presidente del tribunale nella persona di Antonio del Monte « uomo dottissimo e di ottima vita » (*ibid.*, p. 1081), e pone la data dell'istituzione del tribunale tra l'ottobre e il novembre 1502 (*ibid.*, p. 1081), mentre come abbiamo già visto, essa risale al 1501; alla data suddetta risalgono invece le nomine dei giudici e del presidente.

(8) FANTAGUZZI, op. cit., c. 69v (368): « Miser Remirro da l'Orca già ruffiano a Roma, barro e marrano, governatore generale del duca Valentino a dí 22 disembre, abiando conspirato contra la persona del duca e principe, et rubato e assassinato tutto el suo governo e per la sua superbia avere à li popoli exoso el duca Valentino, e rubato el duca Valentino e mandato fora del governo contra la mente del duca molte quantità de grano per guadagno, fo prexo la sera e a dí 24 andò el bando chi avesse avere niente da lui e a dí 25 la notte de la festa de Natale [1502] in piazza de Cesena li fo taiato la testa con uno falzone da becaro e lasato lí in su una stora tutto lo giorno; e tolselli el duca circa 10 milia ducati che aveva rubato, parte a Cesena e parte aveva a Vinesa e argentaria e cavalli, e fo ditto che, abiando fatto certe cose contro a l'onore de madama Lucretia, lei li era stato contra commo hommo iniquo, falso e maleditto ».

(9) *Ibid.*, c. 72v (374).

(10) *Ibid.*

(11) *Ibid.*, c. 73v (376).

dro VI prima e Giulio II poi, cominciava a consolidarsi (12). Bisogna arrivare al 1514 per registrare qualcosa di nuovo nell'attuazione della giustizia: intendiamo riferirci al Collegio dei Venti Assistenti di Giustizia. Il 6 ed il 7 novembre di quell'anno il Consiglio di Cesena eleggeva venti uomini dai due ordini civici (rispettivamente tredici fra i consiglieri e sette fra i popolani) con funzioni ben precise: « Creati sopra a la iustitia e pace e governo de Cesena e suo contà e quieto viver di quela e di cittadini e contra a li partiali e hommi di mala vita e di armati e tumulti e seditiosi ladri e assassini » (13).

Prima di passare a considerare l'attività di questo Collegio, riteniamo utile far precedere alcune osservazioni sullo statuto dei Venti che, essendo inedito, riportiamo per intero in appendice. Esso è composto di venti capitoli che si possono per comodità così raggruppare: i primi sette precisano per quali motivi e in quale modo viene formato il Collegio dei Venti, come è strutturato e secondo quali regole si svolgano le assemblee e si assumano le decisioni; a questi capitoli vanno collegati il dodicesimo e gli ultimi tre, che sembrano aggiunti per meglio specificare il contenuto dei primi; tutti gli altri capitoli illustrano i tipi di intervento attivo che i Venti possono svolgere nella vita della città. Sono di particolare interesse i capitoli VIII, IX, X e XIII perché specificano i rapporti di collaborazione e anche di reciproco controllo che intercorrono tra il nostro Collegio e le autorità governative.

Secondo quanto si legge nel primo capitolo, il corpo dei Venti Assistenti di Giustizia viene istituito perché la città di Cesena, a lungo tormentata da discordie interne, sia più facilmente tenuta in pace; questi uomini infatti « precipuam habeant curam in conservanda dicta pace [...] et pro defensione iustitie illis ad quos spectat totis viribus assistant et incumbant ». I Venti sono eletti dal Consiglio dei Novantasei con l'intervento del governatore a garanzia che il loro servizio sia « ad beneplacitum reverendissimi domini legati »; provengono, come già si è detto, dai due ordini civici cittadini, tredici di loro essendo scelti fra i consiglieri e sette fra i popolani (cap. I). Occorre inoltre che non ci sia fra essi nessun legame di parentela (cap. II):

(12) Cfr. P. PRODI, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato Pontificio*, Bologna 1968, pp. 59-60.

(13) FANTAGUZZI, op. cit., c. 149r (521).

in tal modo si tende a far partecipare il maggior numero possibile di famiglie alla difesa della giustizia, e nello stesso tempo si vuole garantire l'imparzialità del Collegio. Perché le elezioni si svolgano con onestà i consiglieri sono tenuti a giurare « in manibus rectoris vel eius locumtenentis », di agire secondo coscienza nella scelta di uomini adatti, e gli eletti, a loro volta, prima di iniziare il loro ufficio, devono partecipare ad una Messa solenne *in ecclesia maiore*, e qui giurare di essere fedeli al Papa e alla Santa Sede, e di fare tutto ciò che sta in loro per favorire l'affermarsi della giustizia (cap. II). I Venti restano in carica per sei mesi, allo scadere dei quali si rinnovano le elezioni; anche se la cosa non è ben specificata, si può dedurre che la nomina può essere rinnovata per una volta, perché nel primo capitolo si afferma: « offitium viginti non tamen ultra annum a die offitii incipientis duraturum ». Perché i Venti possano occuparsi del bene della città senza timore di eventuali danni, i Conservatori e i Novantasei, nel periodo della elezione dei Venti, o almeno prima dell'inizio del loro ufficio, devono impegnarsi, in nome della città, a difendere gli assistenti e il loro cancelliere da ogni offesa ricevuta nello svolgimento del loro compito, di indennizzarli dei danni, di punire gli offensori come se fossero nemici della patria (cap. XVIII).

I danni più gravi sono indennizzati con trecento ducati d'oro « ex ere communitatis » da recuperarsi sui beni degli offensori; metà di tali beni vanno devoluti, come sempre, alla Camera Apostolica. Una volta chiarite tali garanzie, nessuno degli eletti può rifiutare la nomina, se non per gravi ed evidenti ragioni, « sub pena quinquaginta ducatorum » (cap. XX), dei quali metà da versare alla comunità e metà alla Camera Apostolica.

Tra i Venti non esistono strutture gerarchiche vere e proprie; ogni settimana tre di essi sono scelti a sorte « in presentia et residentia rectoris sive eius locumtenentis si interesse vulerint » (cap. III), per assumere diverse responsabilità. Ogni giorno in luogo e ora da stabilire devono trovarsi insieme per essere pronti ad accorrere se accadono disordini, né possono allontanarsi o intervenire attraverso altre persone; devono convocare le assemblee dei Venti nei giorni stabiliti e ogni volta che vi sia urgente necessità (cap. V); possono inoltre giustificare insieme al governatore le eventuali assenze dei colleghi dalle assemblee.

Una figura a parte è il cancelliere: lo statuto, pur nominandolo piú volte, ne parla in modo specifico solo nel cap. XIX: egli è eletto dai Novantasei allo stesso modo dei Venti, è tenuto allo stesso giuramento e soggetto alle stesse eventuali pene; la sua nomina però è perenne e va revocata solo per eventuale demerito. È compito del cancelliere tenere nota degli assenti in ogni assemblea (cap. V), perché essi siano punito con multa di due *iulii*; deve tenere il registro degli argomenti di discussione e delle votazioni, e può anche intervenire contro decisioni già votate (cap. VI); infine può rappresentare il Collegio dei Venti presso il legato o altri superiori per chiedere il loro intervento sulle questioni piú gravi (cap. X). La funzione del cancelliere è quindi di notevole responsabilità e prestigio.

Le assemblee dei Venti si svolgono almeno tre volte la settimana, cioè al lunedì, mercoledì e venerdì (cap. V); in esse ciascuno può e deve esprimere il proprio parere sulle decisioni da prendere (capp. V, VI), « tam circa iustitiam per deputatos ministrandam quam alia ad pacificum et tranquillum vivere civitatis conducentia » (cap. V). Le opinioni dei membri possono essere espresse a voce oppure « per bulletum in buscolo ubi suffragia colliguntur » (cap. VI); tali foglietti sono letti ad alta voce dal cancelliere, annotati nel registro e quindi lacerati e bruciati, in modo da proteggere l'anonimato dello scrivente. Le decisioni prese dalla maggioranza non possono piú essere modificate, « consilio nullo alio preter rectorem sive eius locumtenentem ac ipsum cancellarium intervenientem » (cap. VI). Come è già stato detto, tutti i membri del Collegio devono partecipare a tutte le assemblee; inoltre, durante i mesi della loro carica, non possono allontanarsi dalla città, se non per concessione del governatore e dei tre assistenti eletti ogni settimana, e per un periodo non superiore a tre giorni salvo casi eccezionali (cap. IV).

Per favorire la libertà di discussione, alcune regole proteggono la segretezza delle assemblee: oltre alla possibilità di votare o fare proposte in maniera anonima con i foglietti (cap. VI), c'è divieto assoluto per ciascun membro del Collegio, in ogni momento, anche dopo il termine della carica, di far parola con chiunque su ciò che è stato detto e fatto in queste assemblee, sotto pena di essere punito « irremissibiliter [...] ac si hostis patriae sue fuerit » (cap. XII). Le stesse pene valgono per gli eventuali oratori dei Venti, inviati presso il legato della provincia o altri superiori (cap. IX).

Passiamo ora ad esaminare le principali attività dei Venti previste dallo statuto. Essi dovrebbero *in primis* investigare diligentemente sulla rivalità tra abitanti della città o del contado, mettere ogni cura nel sanare le liti o costringere alla tregua le parti (cap. XIV); devono impedire che qualunque cittadino « etiam stipendiarius sanctae romanae ecclesiae », porti armi proibite (cap. XV), e ugualmente impedire che dei banditi, contro la legge e lo statuto della città, passino o si trattengano nei dintorni di Cesena, disponendo pene anche per i loro ricettatori (cap. XV). Nei casi di urgente necessità e pericolo i tre assistenti di turno o l'intero Collegio, insieme al governatore possono intervenire direttamente nei disordini con una scorta armata, e se al governatore sembra opportuno, possono arrestare i responsabili dei disordini e consegnarli al governatore o al podestà perché siano puniti (cap. XI). Inoltre, per facilitare l'arresto dei « delinquenti », secondo il mandato del governatore e con il suo consenso, gli assistenti possono ordinare, al suono di una campana, l'immediata chiusura delle porte della città e anche far punire i custodi delle porte che si siano comportati con negligenza (cap. XVII).

Di particolare interesse sono infine i capitoli che disciplinano i legami tra gli Assistenti di Giustizia e le autorità governative: tali capitoli mettono in luce un rapporto abbastanza complesso di sottomissione e sostegno da parte dei Venti nei confronti del governatore e del Consiglio, ma anche di controllo reciproco. Come già si è visto, il governatore della città o il suo luogotenente possono e devono sorvegliare le elezioni dei Venti, riceverne il giuramento di fedeltà, intervenire, quando lo desiderino, alle assemblee, controllarne, quindi, ogni azione. Se però, in caso di necessità, i Venti chiedono l'intervento del governatore per prendere collegialmente una decisione che riguardi la giustizia della città, e in tale occasione egli si comporti con negligenza, i Venti possono « de consensu maioris partis ipsorum scribere, aut ire, vel cancellarium suum mittere ad conquerendum de ipso ad superiores » (cap. VIII). Di comune accordo con il governatore il Collegio può anche scrivere o mandare oratori al legato della provincia per proporre e discutere provvedimenti (cap. IX), e così pure presso altre autorità superiori (cap. X), purché vi sia il consenso dei due terzi, « pro defensione civitatis, pace ac iustitia predicta conservanda, et ad effectum predictorum

etiam de ere civitatis; se i conservatori della città si comportano con negligenza nell'amministrazione del denaro *etiam propria auctoritate*, i Venti possono « consensu tum rectoris interveniente pro mittendo ad dictos superiores exigere et accipere [...] sine preiudicio apostolicae camerae » (cap. X).

Vediamo ora quale sia stata l'attività dei Venti Assistenti di Giustizia durante la breve esistenza del loro istituto. I primi eletti sono: « Sismondo da Iseo, miser Dogno Rosso, miser Dogno Cevenna, miser Roberto Buzo, miser Marco Antonio Atendi, miser Ieronimo Graziano, Dogno Ugolino, mastro Dogno Bengollo, Nicollò Albici, ser Iacomo Arcano, ser Bronoro, Ieronimo da l'arme, mastro Cristofano Mastino » eletti fra i consiglieri e « miser Ieronimo Lancetto, miser Iacomo del Becaro, miser Scariotto, Iovanno Antonio da Paderno, Pandolfo Spraino, ser Andrea da Meldolla, ser Ludovigo di Magi da Ferrara, e ser Francesco da Meldolla » eletti fra i popolani; la prima presidenza collegiale, se così possiamo chiamarla, è affidata a « Sismondo Iseo, Iovanno Antonio da Paderno e mastro Dogno Bengollo » (14). In attesa della elaborazione e della conferma dello statuto i Venti regolano i loro compiti su quelli di Ancona, Ravenna e Faenza (15).

Appena nominati si pongono subito al lavoro riuscendo prima ad allontanare dal contado di Cesena un signorotto di nome Ursino che con una squadra di soldati recava danni, e poi catturano e fanno successivamente impiccare un tale Pandolfazo ebreo che aveva consumato delitti e malversazioni di ogni genere (16). Indubbiamente l'iniziativa non piacque alle autorità centrali, tanto che il presidente della provincia « a dí 20 [dicembre] cassò la guardia nostra de li Vinti fatta perché non c'era governatore e la città stava male e a dí 21 cassò e dismise li Vinti che dè dolore e gran male de tutta la città de Cesena » (17). Non solo venivano esonerati, ma i Venti Assistenti di Giustizia erano altresì richiamati dal governatore alcuni mesi dopo per il conflitto avuto con quell'Ursino (18).

(14) *Ibid.*

(15) *Ibid.*

(16) *Ibid.*

(17) *Ibid.*, c. 149v (522).

(18) *Ibid.*, c. 150r (523).

Risulta evidente l'iniziativa privata dei Cesenati di costituirsi un corpo speciale per la propria difesa, istituito poi in un momento particolarmente critico come quello dell'assenza del governatore; si era infatti in attesa della nomina di un nuovo governatore, essendo stato trasferito altrove il precedente. Il desiderio della pace e della tranquillità era unanime. Ma fortunatamente le cose non tardarono a normalizzarsi: il 2 novembre 1515 (19) veniva approvato lo statuto dei Venti da parte del legato di Bologna e Romagna ed il 14 dicembre il Consiglio procedeva alle nuove elezioni nelle persone di « mastro Odantonio Dandino, miser Dogno Rosso, mastro Roberto Buzo, mastro Iovan Francesco Budo, Marco Antonio Atende, mastro Ieronimo Gratiano, Sismondo da Iseo, Nicollò Albici, ser Iovan Carlo da Montefiore, ser Iacomo Arcano, ser Bronoro, miser mastro Crestofano Lancino, miser Ieronimo Lancetto, miser Iacomo Becaro, miser Scariotto, Iovan Antonio da Paderno, Pandolfo Spraino, ser Andrea da Meldolla, e ser Lodovico da Ferara » (20). Il 26 dicembre furono solennemente insediati, si cantò messa invocando su di loro la discesa dello Spirito Santo. Il primo gennaio successivo procedevano all'arresto di Santo de Bizo accusato di baratteria. Il 16 dello stesso mese veniva loro concesso un corpo speciale di dieci guardie, come prevedeva lo statuto (cap. I), per la salvaguardia loro e per meglio compiere la loro opera di tutela a favore della pace e della tranquillità dei cittadini (21).

Come si è già osservato, poco chiara appare anche dallo statuto la durata della carica dei Venti Assistenti di Giustizia: mentre all'atto della elezione (14 dicembre 1515) il Fantaguzzi afferma che i Venti furono eletti per un anno, sappiamo invece che dopo sei mesi (10 giugno 1516) lasciando la carica mastro Odantonio Dandini per andare a compiere le mansioni di podestà ad Urbino, « gli altri Vinti fonno creati per i' altri sei mesi » (22). Comunque stessero le cose, indubbiamente il nostro Collegio marciava sulla strada buona, tanto che « la condenatione e fare

---

(19) *Ibid.*, c. 154v (532): Venne la confirmatione de li Signuri Vinti a Cesena e alegrossi tutta la città».

(20) *Ibid.*, c. 155r (533).

(21) *Ibid.*

(22) *Ibid.*, c. 156r (535).

gratie quest'anno de luglio fonno concesute a li signuri Vinti » (23).

Gli Assistenti di Giustizia si interessavano non solo di problemi giudiziari, ma anche morali e di costume. Apprendiamo infatti che intervennero nei confronti delle suore di Santa Chiara per disciplinarne la condotta (24) e che fu loro affidato il Monte di Pietà perché fosse meglio amministrato (25).

Il 1° gennaio 1518 entra a far parte del Collegio il figlio del nostro cronista, Nasica Fantaguzzi (26), che l'anno prima (9 giugno 1517) si era addottorato *in utroque* allo Studio di Bologna (27). Sempre il 1° gennaio lo statuto riceveva pure l'approvazione di papa Leone X (28); ma questo stesso anno doveva riservare amare sorprese al Collegio dei Venti.

Improvvisamente, ai Venti Assistenti di Giustizia veniva revocata la possibilità di concedere la grazia ai condannati. In seguito a ciò, « loro sdegnati non se ne adunorno piú insieme e a la muta del conservato de miser Anselmo de dicembre non volse fare i' altri né alla muta de miser Ieronimo Lancetto e cosí manconno » (29).

Cosí finiva l'istituto dei Venti Assistenti a Cesena. Sorto dichiaratamente per meglio amministrare la giustizia, ma copertamente anche per consolidare il restaurato governo pontificio aprendo l'accesso alle cariche pubbliche a tutti i Cesenati, probabilmente veniva privato dei maggiori poteri e lasciato decadere per timore che il rilevante peso da esso acquistato nel governo della cosa pubblica divenisse, per converso, veicolo di indebolimento del potere centrale e di autonomia per la città.

(23) *Ibid.*

(24) *Ibid.*, c. 156v (536): « Li Signuri Vinti visto la mala vita de le sore de Santa Chiara questo anno con lo ministro con scoregiate di ramo le dissiplinorno con 150 scoriare per una a culo nudo e possa messeno quattro in uno carro le mandorno via e proviste d'altre bone con chiave e novi ordini ».

(25) *Ibid.*, c. 164r (551).

(26) *Ibid.*, c. 163v (550).

(27) *Ibid.*, c. 160r (544).

(28) Come appare in calce allo statuto riportato in appendice.

(29) FANTAGUZZI, op. cit., c. 167v (5); la carta in oggetto si trova fuori posto.

## APPENDICE

CAPITOLI DELL'UFFICIO DEI VENTI ASSISTENTI DI GIUSTIZIA  
istituito dal Card. Giulio De' Medici Legato di Bologna e  
Romagna, a difesa della giustizia e mantenimento della pace (1)

(Trascrizione di ANNA LIA PEDRELLI)

*Tituli Sancti Laurentii in Damaso presbiter Cardinalis de' Medicis sanctae  
romanae ecclesiae vicecancellarius Bononiae ac Romandiolae legatus.*

Dilectis nobis in Christo hominibus et communi civitatis Cessenae salutem in Domino: fides et devotio quas erga sanctum Dominum nostrum sanctamque romanam ecclesiam geritis nos inducunt ut supplicationibus vestris, maxime in rebus istius civitatis et eius comitatus pacem et tranquillitatem concernentibus libenter annuamus: quare officium iustitiae assistentium noncupantium per presentes sub infra annotatis conditionibus concedimus qui autem istic assistentes tales esse curabunt ut merito in dies ab uno quoque commendatione digni reperiantur: et quae per eosdem servanda sunt sequitur ut infra.

[I] In primis, ut civitas Cessenae que diutius intestinis nonnullorum discordiis afflicta fuit et attrita, facilius in pace teneatur, eligantur viri viginti assistentes iustitiae noncupati per consilium nonaginta sex, interveniente rectore sive eius locumtenente, quod officium viginti sit ad beneplacitum reverendissimi domini legati, non tamen ultra annum a die officii incipientis duraturum quorum tresdecim sint de dicto consilio, septem autem de populo, qui precipuam habeant curam in conservanda dicta pace, quod facile fiet, si civitas ipsa malis purgabitur hominibus; et pro defensione iustitiae illis ad quos spectat totis viribus assistant et incumbant. Quod ut commodius effeci possit, etiam custodiam peditum et equitum forensium cum eorum capite per rectorem deputando qui ipsis equitibus et peditibus presit, tunc et quoad resurgens exegerit, habere et tenere possint eorum sumptibus que custodia rectori sive eius locumtenenti obedientiam omnimodam prestat in civitate Cessenae et comitatu et gubernio Cessene dumtaxat.

[II] Ut autem electio huiusmodi cum omni sinceritate fiat prius quam ad eam procedatur per conciliarios ipsos qui in reddendis desuper suffragiis omni prorsus malitia carebunt et prout conscientia dictaverit ad hoc idoneos eligent, in manibus rectoris vel eius locumtenentis prestent iuramentum nec ad id muneris sic electi exercendum procedant nisi Missarum solemnibus in ecclesia maiore celebratis ac auditis collegialiter de fidelitate beatissimo Domino nostro Papae aut eius sanctae sedi servanda, et sine ullo personarum delectu atque discrimine quantum in eis fuerit iutanda iusti-

---

(1) Conservati nell'Archivio Storico Comunale di Cesena, *Statuti* 3, IV.

tia in forma debita in manibus predicti rectoris sive eius locumtenentis ad id deputati iuraverint quorum quidem sic electorum munus ad sex menses tantum perduret ac si deinceps singulo sex mensium finito interstitio ad aliorum semper electionem parimodo procedatur: ita tum qui in eo numero nisi unicus pro familia seu agnatione esse minime possit.

[III] Tres autem predictorum singula quaque ebdomada in presentia et residentia rectoris sive eius locumtenentis si interesse voluerint sorte extrahantur qui in eo ubi deputabitur loco et horis ordinandis quotidie simul esse, ac nisi ex necessitate ut sic ingruentibus malis ac scandalis presto essent, et facilius possint occurrere minime discendant, nec per interpositam personam quod ad ipsos pertinet officium adimplere valeant.

[IV] Preterea nemo ex numero antedicto possit a civitate ipsa discedere, nisi licentia a rectore sive eius locumtenente et dictis tribus electis impetrata quam nisi ad tres dies, et urgenti necessitate etiam ad plures habita ratione personae petentis et cause minime valeant impartiri

[V] Cogere autem ac congregare debeant dicti tres viri ut supra sic extracti consilium huiusmodi virorum viginti diebus ad minus tribus, ut praemittitur electis singula in ipsorum ebdomada hoc est lune, mercuri et veneris in palatio domini rectoris predicti, in loco deputato, et si res magis exegerit etiam aliis diebus ubi que luxerint utilia tam circa iustitiam per deputatos ministrandam quam alia ad pacificum et tranquillum vivere civitatis conducentia proponere possint, ac debeant, pena contumacibus imponenda iuliorum duorum pro quolibet retinendorum ex salario primi eorum officii, a communitate ipsa habendi de quo cancellarius huiusmodi consilii computum diurnum teneat: et hec faciant nisi aliter rectori sive eius locumtenenti visum fuerit qui si dictis congregationibus intervenire voluerint in eorum sit arbitrio per se vel suum deputandum interesse.

[VI] Priusquam aliquid in dicto consilio decernatur quislibet sententiam suam dicere seu per bulletum in buscolo ubi suffragia colliguntur exponere possit et debeat quem cancellarius illico postquam lectus omnibus fuerit et eius tenor annotatus, lacerare, ac igni tradere teneatur, et quod ex dictis sententiis per suffragia fuerit obtentum id executioni debitae, per eos ad quos spectat mandari procurent in huiusmodi consilio nullo alio praeter rectorem sive eius locumtenentem si eidem rectori vel locumtenenti placuerit interesse, ut prefertur, ac ipsum cancellarium intervenientem.

[VII] Liceat tamen tribus electis antedictis ubi contra unum aut plures dicti numeri tractantes seu de privato alicuius eorum vel attinentium interesse agendum esset nec ipsos ad dictum consilium interimmittere, neque evocari facere.

[VIII] Preterea si quando casus acciderit in quo rectoris vel locumtenentis opera ac officium pro salute civitatis aut comodo fuerit requirendum; omnes de consilio huiusmodi collegialiter ad eum accedere teneantur exponentes eidem quae pro iustitia ipsius civitatis expendant

qui etiam solus aut matura deliberatione habita super occurrenti necessitate una cum numero antedicto ordinet et provideat que sint necessaria, sed eo in ea re negligenter se gerente de consensu maioris partis ipsorum scribere, aut ire, vel cancellarium suum mittere possint ad conquerendum de ipso ad superiores.

[IX] Qui etiam pro utilitate civitatis atque oportuna provisione aliqua facienda una cum ipso rectore sanctissimo domino nostro et reverendissimo legato Provinciae et aliis prout opus fuerit scribere, oratoribusque civitatis in mandatis secretis dare possint quae ad pacem ac conservationem civitatis pertinere videbuntur, pena dictis oratoribus si quo tempore mandata huiusmodi aliis publicarent tamquam hostibus ac rebellibus suae patriae imponenda.

[X] Et ubi necessitate foret unus aut duo ex dicto numero vel cancellarius eius de consensu duarum ex tribus partibus collegii huiusmodi, possint ac debeant accedere ad sanctum dominum nostrum et reverendum legatum, ac alios superiores pro defensione civitatis, pace ac iustitia predicta conservanda, et ad effectum predictorum etiam de ere dicte civitatis: quocumque ex loco et datio conservatoribus in subministranda pecunia negligenter se gerentibus etiam propria auctoritate, consensu tum rectoris interveniente pro mittendo ad dictos superiores, exigere et accipere possint sine prejudicio apostolicae camerae.

[XI] Et ubi casus urgens immineret possint dicti tres electi aut collegium cum rectore predicto si mora periculum esset allatura, accedere cum presidio, et turbantibus pacem civitatis vel aliter delinquentibus se opponere, atque resistere, et quatenus opportunum rectori vel locumtenenti videretur etiam illos capere, ac successive in manibus prefati domini rectoris aut podestatis puniendos tradere.

[XII] Preterea, ut locus dicendi liberior quique sit in dicto collegio nullus omnino dicti numeri ullo unquam tempore etiam post finitum tempus sui officii propalare quodcumque directi vel indirecti quae gesta fuerint seu dicta in dicto numero audeat, nisi contra statum sanctae romanae ecclesiae, aut sanctissimi domini nostri personas officialium eius, civitatem Cessenae quicumque, quod absit, propositum fuerit; poena dicto sic ut supra in prohibito casu revelanti, ac si hostis patriae sue fuerit irremissibiliter infligenda.

[XIII] Teneantur insuper dicti tres electi et collegium, ac ad omne mandatum domini rectoris sive eius locumtenentis magnifico potestati ac ceteris officialibus favorem auxiliumque prestare sic que efficere quantum in eis erit ut bis tam in civilibus, quam in criminalibus causis executiones tam reales quam personales, prout iustum fuerit, facere; nec de eo quod ex mandato rectoris, et dicti consilii ordinatione, per eos factum seu executum fuerit tempore sindicatus, impeti seu vexari quomodolibet possint

[XIV] Habeant etiam dictum consilium in primis diligenter inquirere si que sunt inter cives comitatinos et incolas dictae civitatis similitates,

inimicitie lites ac differentie, et super his componendis ac dirimendis omne studium ac diligentiam adhibere, paces concordiasque tractare, pertinaces, si opus fuerit, de mandato domini rectoris vel locumtenentis ad predicta vel saltem ad treguas inducere atque compellere.

[XV] Necnon providere non cum minori studio ne quispiam civis vel habitator Cessenae qualiscumque sit etiam stipendiarius sanctae romanae ecclesiae ferat arma prohibita per dictam civitatem aut suburbia, et repertos culpabiles de facto per quos spectabit compelli facere ad integram penarum propterea debitarum satisfactionem. Et pari modo ne banniti aliqui contra formam iuris ac statutorum in dicta civitate burgis ac territorio commorentur seu quomodolibet conversentur contra quos et receptores eorum prout fuerit procedi procurent.

[XVI] Nec minorem habeant curam ut in principio eorum officii edictum seu breve sanctissimi domini nostri contrafacientes armatas tempore tumultum in civitate Cessenae vocantes ac inducentes edictum solemniter publicetur et executioni mandari per rectorem et alios officiales procurent.

[XVII] Et ut facilius delinquentes deprehendantur de mandato prefati domini rectoris dicti tres electi et consilium predictum possint ordinare ut portae civitatis cum opportunum esse rectori vel locumtenenti videbitur, ad sonum campanae illico claudantur etiam cum impositione penarum si comestabiles, portarumque custodes in hoc remissi, seu negligentes extiterint; liceatque artificibus civibusque Cesenae quemlibet offendentem alium civem; seu aliter notorie criminosum capere et curie domini rectoris ipsum presentare.

[XVIII] Postremo quo dicti domini viginti salutem civitatis sine aliquo timore vel respectu futuri damni possint incumbere, teneantur domini conservatores et consilium nonaginta sex dictae civitatis tempore electionis dictorum viginti seu saltem ante inchoatum eorum officium promittere, seque nomine dictae communitatis et eius bona efficaciter obligare in forma de conservando penitus indemnem quemlibet dictorum viginti, et similiter eorum cancellarium qui ex causa dicti eorum officii offensi in persona, seu quomodolibet damnificati fuerint infuturum, et offendentes huiusmodi si habere, et tractare ac si hostes patriae forent: possintque preterea postquam de ipsa offensa constiterit impune quomodolibet offendi. Sicque offendentes enormiter eos vel aliquem ipsorum lucretur ducatus auri trecentos ex ere communis persolvendos quos dicta communitas ex dimidia bonorum dictorum delinquentium recuperare possit. Alia autem dimidia dictorum bonorum delinquentium camerae apostolice sit.

[XIX] Cancellarius autem collegii per consilium nonaginta sex eligatur modo et forma quibus ipsi viginti qui parimodo iurare, et eisdem penis subiacere quibus et viginti predicti in quolibet casu quod secreta dicti collegii revellaret teneatur; cuius officium perduret nisi ex aliquo ipsius demerito puniri et privari promeretur.

[XX] Et qui ad hoc muneris et supra fuerint electi minime possint recusare pena quinquaginta ducatorum applicandorum pro dimidia communitati dictae civitatis, pro alia dimidia camerae apostolicae, nisi evidens ac urgens causa intercesserit infligenda si contrafiat.

Datum Bononiae in palatio nostrae residentiae die secunda mensis novembris MDXV. Sub fide nostri sigilli ac nostrae et secretarii nostri subscriptione Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Leonis divina providentia papae decimi anno tertio.

Cum perceperimus vos capitulis suprascriptis que primum Bononiae vobis concessimus postmodum vero Romae anno superiori confirmavimus, pro bono et pace civitatis ac laudabiliter esse usos, sperantes quod non secus in posterum vos geretis que hactenus feceritis, ideo suprascripta omnia capitula confirmamus, et quatenus opus sit de novo concedimus ad nostrum beneplacitum quod ultra annum, a die datorum presentium incipientem, durare nolumus. Datum Romae in palatio apostolico, die primo mensis ianuarii millesimo quingentesimo decimo octavo pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Leonis divina providentia papae decimi anno quinto.

placet Vicecancellarius Laurentius

magister Iohannes Mattheus Gybertus.